

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE A SOCIO

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce i criteri con cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno valutare le domande di ammissione a Socio della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo (di seguito, la Banca).

Art. 1 – Aspetti procedurali.

L'esame delle domande di ammissione a Socio pervenute alla Banca deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione con frequenza di norma mensile, avendo comunque riguardo che la delibera di accettazione o di rigetto venga assunta entro il termine stabilito dall'art.8 dello Statuto sociale¹.

La domanda di ammissione a socio deve essere redatta su apposito modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora presentata su modulistica differente, la domanda di ammissione dovrà essere ripresentata utilizzando il modulo predisposto.

Art. 2 – Criteri generali.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a Socio della Banca, terrà presenti i criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale verso clienti o nominativi conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere;
- b) mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale, in rapporto all'attività esercitata e programmata su ciascuna piazza;
- c) rispettare, per quanto possibile, un'articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria economica di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore o di utilizzatore di credito;

¹ Art. 8 comma 2 statuto “ Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento”.

- d) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a Socio che appaiono motivate dal fine dell'esercizio concertato del diritto di voto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 385/93².
- e) favorire il ricambio generazionale ammettendo a socio il figlio e/o il nipote del socio.

Art. 3 – Ammissione a socio di persone fisiche – Requisiti di residenza e operatività.

Per l'ammissione a socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune, quando non costituisce fatto notorio comunque indicato dall'aspirante socio con idonea dichiarazione.

Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo criteri di prudenza. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazione coordinata e continuativa a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;
- e) sia proprietario di beni immobili nella zona di competenza della Banca.

Art. 4 – Condizioni di non ammissibilità per persone fisiche.

Non potranno essere ammessi a socio della Banca soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rapporti con la Banca ovvero non operino con essa in modo significativo e continuativo in rapporto alla loro potenzialità, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2 lettera e).

² Art 20 comma 2. "Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso."

Il C. di A. dovrà motivare nella relativa delibera la sussistenza oppure la mancanza del requisito dell'operatività con carattere di significatività e continuità in rapporto alla potenzialità dei richiedenti.

Art. 5 – Ammissione a socio di soggetti diversi dalle persone fisiche - Requisiti di residenza e operatività.

Sono tali i soggetti che, dotati o meno di personalità giuridica, sono muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, regolarmente costituiti secondo le varie forme previste dal codice civile. Costituisce criterio preferenziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'essere costituiti e operanti da almeno due anni ed essere circondati da buona reputazione commerciale.

Ai fini della sussistenza del requisito di insediamento nella zona di competenza della Banca dei soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento alla sede legale risultante dall'atto costitutivo. Tuttavia, un soggetto diverso da una persona fisica può considerarsi operante con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca anche quando abbia ivi stabilito un'unità locale nella quale svolga un'attività economica effettiva, anche se non prevalente, considerando il complesso delle proprie attività.

Art. 6 – Criteri ulteriori.

Fuori dai criteri stabiliti dal presente regolamento per l'individuazione dell'operatività con carattere di continuità, il Consiglio può ugualmente stabilire la sussistenza del requisito in capo all'aspirante socio dandone espressa motivazione nella delibera di ammissione, pur sempre nel rispetto della normativa esistente.

Art. 7 – Ammontare minimo della partecipazione sociale.

Il numero minimo delle azioni sociali sottoscrivibili da parte degli aspiranti soci viene ad articolarsi sulla base della seguente classificazione, come stabilito con delibera assunta dall'Assemblea sociale del 17/05/2015.

	Pacchetto azioni minimo numero	Capitale Sociale Euro	Sovraprezzo Azioni Euro	Diritti di Segreteria Euro	Totale Costo Euro
Persone fisiche di età inferiore a 30 anni	50	5,16	0,00	30,00	288,00
Persone fisiche altre	100	5,16	0,00	30,00	546,00
Persone fisiche con mutuo prima casa e affidati	200	5,16	0,00	30,00	1.062,00
Ditte individuali	300	5,16	0,00	30,00	1.578,00
Consorzi e Cooperative di Garanzia	300	5,16	0,00	30,00	1.578,00
Società e persone giuridiche	600	5,16	0,00	30,00	3.126,00

Il raggiungimento ed il mantenimento del numero minimo di azioni sociali è altresì richiesto:

- nel subentro *mortis causa* di cui all'art. 12 dello statuto sociale, in capo all'erede subentrante, qualora nuovo socio;
- nella cessione *inter vivos*, effettuata ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, in capo al cedente, nel caso di cessione parziale, nonché al cessionario, qualora nuovo socio.

Il raggiungimento dell'ammontare minimo della partecipazione sociale si verifica anche a fronte di operazioni diverse ma tra loro connesse.

Ogni azione ha il valore nominale di euro 5,16. Le azioni sottoscritte dal nuovo socio sono corredate da un sovrapprezzo pari a euro 0,00 mentre l'importo del diritto di segreteria è fissato in euro 30,00 giusta delibera dell'Assemblea sociale del 17/05/2015.

Art. 8 – Esclusioni da socio

Il Consiglio di Amministrazione, di norma con periodicità annuale, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto in capo ai componenti della base sociale provvedendo – se del caso – all'esclusione dei soci nei termini e con le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto.

Art. 9 – Disposizioni Generali

Il presente regolamento entra in vigore in data 15.10.2016 e si applica a tutte le domande non ancora accolte dal Consiglio di Amministrazione a quella data.